

N. 01071/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01353/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e della Piccola e Media Impresa della Provincia di Venezia - Confcommercio Unione Venezia – e, per Da Re Alessandro e Albiero Paolo quest'ultimo anche come legale rappresentante di Albiero Sport sas di Albiero Paolo e Gianna & C., tutti rappresentati e difesi dagli avv. Chiara Cacciavillani e Carlo Alberto Tesserin, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 104/2010;

contro

Comune di Chioggia - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Papa, Debora Perini, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

nei confronti di

Immobiliare Grande Distribuzione Spa, Consorzio Forte di Brondolo, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Barel, con domicilio eletto presso Emanuela Rizzi in Venezia, Santa Croce, 312/A;

per l'annullamento,

- del provvedimento comunale 9.5.2007 n. 25539-07 con il quale è stata rigettata l'istanza di dichiarazione di decadenza del permesso di costruire avanzata da Confcommercio Unione Venezia.

nonché con il ricorso per motivi aggiunti:

- dello stesso provvedimento sopra citato in relazione al quale si chiede la sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

Con 2° motivi aggiunti del 13/11/2009:

- del permesso di costruire n. 200 del 31 Luglio 2009.

Con 3° motivi aggiunti del 28/09/2010:

- del permesso di costruire n. 200 del 31 Luglio 2009;

- del provvedimento del Dirigente comunale del Settore urbanistica prot. n. 31205 del 16/06/2010, di accoglimento dell'istanza di annullamento in parte qua del permesso di costruire n. 200 del 31 Luglio 2009, proposta il 22 Novembre 2009.

Con 4° motivi aggiunti del 10/02/2012:

- della deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 26 Novembre 2011 non comunicata ai ricorrenti e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dal 01 al 15 Dicembre 2011;

- del permesso di costruire n. 264 del 23/12/2011 non comunicato ai ricorrenti, di proroga di dodici mesi del termine di efficacia del permesso di costruire n. 200 del 31 Luglio 2009.

Con motivi aggiunti del 22/05/2012:

- venivano proposti ulteriori motivi di illegittimità avverso il permesso di costruire del 264/2011 in considerazione dell'avvenuta acquisizione di ulteriore documentazione.

Con 5° (in realtà sesti) motivi aggiunti del 09/11/2012:

- della deliberazione di consiglio comunale n. 103 dell'11/07/2012, pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dal 13 al 28 Luglio 2012 di adozione della variante parziale al Prg ai sensi dell'art. 50 comma 4, lett. A) L. Reg. n. 61/1985.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia e di Immobiliare Grande Distribuzione Spa e di Consorzio Forte di Brondolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società controinteressata presentava al Comune di Chioggia in data 28/07/2004 una domanda di permesso di costruire per realizzare tre

fabbricati commerciali su un'area rientrante nell'ambito dell'intervento D3P/8.

Detta istanza di permesso di costruire veniva presentata in attuazione di un accordo programma approvato con decreto del Presidente della Regione Veneto n. 260/2004, accordo programma che prevedeva la realizzazione di un parco commerciale.

Il Comune di Chioggia rilasciava il permesso di costruire n. 165/2005.

A seguito dell'emanazione di detto titolo edilizio gli attuali ricorrenti presentarono un'istanza al Comune di Chioggia affinché, lo stesso Comune ne dichiarasse la decadenza.

Il successivo provvedimento di diniego dell'istanza presentata dagli attuali ricorrenti veniva avversato con la presentazione del ricorso principale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/2007 veniva approvata, altresì, una variante al Prg che aumentava l'indice di edificabilità dell'area "D3P/8" fino al 50% della superficie fondiaria.

Veniva, pertanto, presentata un'istanza di variante al permesso di costruire n. 165/05 da parte del Consorzio Forte Brandolo al quale, poi, subentrava la Società Immobiliare Immobiliare Grande distribuzione.

In data 15/06/2009 il Consorzio Urbanistico Forte di Brondolo sottoscriveva un atto unilaterale d'obbligo, impegnandosi a contribuire alle spese per la realizzazione della viabilità pubblica di collegamento al parco commerciale di cui si tratta.

Gli attuali ricorrenti presentavano un successivo ricorso per motivi aggiunti, comprensivo dell'istanza cautelare e, ciò, sempre avverso il

provvedimento con il quale il Comune aveva rigettato l'istanza di dichiarazione di decadenza del permesso di costruire n. 165/2005.

Detta istanza cautelare veniva rigettata da questo Tribunale con ordinanza n. 869/2007.

In data 31/07/2009 veniva emanato il permesso di costruire n. 200/09, impugnato poi con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Con successivo provvedimento del 16/06/2010 il Comune di Chioggia, su istanza della società controinteressata, emanava un provvedimento di rettifica del permesso di costruire n. 200/09, limitatamente alla parte in cui faceva riferimento ai termini di ultimazione del precedente permesso.

Detto provvedimento, di annullamento parziale del Permesso di costruire n. 200/09, veniva impugnato con il terzo ricorso per motivi aggiunti.

In data 10/05/2011 veniva conclusa, tra il Comune di Chioggia ed il Consorzio Fronte del Brondolo, una convenzione urbanistica di aggiornamento della precedente convenzione stipulata il 27/10/2005 e, ciò, al fine di adeguarla al nuovo progetto di viabilità pubblica approvato con il Consiglio Comunale n. 46/2007.

Con una successiva deliberazione del Consiglio comunale (la n. 120/ del 26/01/2011) la Giunta comunale confermò la volontà di realizzare il parco commerciale e di realizzare la viabilità di collegamento, provvedimento impugnato con i quarti motivi aggiunti.

Nello stesso provvedimento il Comune di Chioggia approvava la soluzione viabilistica iniziale e si impegnava a soddisfare le altre

condizioni indicate nell'atto unilaterale sottoscritto dai soggetti controinteressati.

Il Comune di Chioggia rilasciava in seguito il permesso di costruire n. 264 del 23/12/2011 mediante il quale veniva prorogata di dodici mesi la data di fine lavori e, ciò, in considerazione del fatto che la realizzazione del nuovo assetto viario, approvato dal Comune, avrebbe condizionato i tempi e la realizzazione del parco commerciale di cui si tratta.

Detto permesso veniva impugnato anch'esso con i quarti motivi aggiunti, ricorso in relazione al quale venivano proposti ulteriori motivi aggiunti una volta acquisita la documentazione propedeutica all'emanazione del permesso di costruire sopra ricordato.

Con il quinto ricorso (in realtà il sesto) per motivi aggiunti veniva, altresì, impugnata la delibera del Consiglio comunale n. 103 dell'11/07/2012 di adozione della variante parziale al Piano regolatore, in quanto diretta a precisare il perimetro nell'ambito di intervento con l'aggiunta di ulteriori spazi esterni destinati a parcheggi di riserva.

Parte ricorrente sosteneva nei giudizi sopra ricordati l'avvenuta decadenza del permesso di costruire n. 165/05 in conseguenza del mancato inizio dei lavori, circostanza quest'ultima da addebitare alla controinteressata. Si sosteneva, altresì, l'illegittimità del permesso di costruire n. 200/09 in quanto sfornito di Valutazione di Impatto ambientale e adottato in violazione della disciplina di cui all'art. 16 della L. Reg. 15/2004 in materia di "parcheggi" e sulla pretesa violazione dell'indice di copertura. Si rilevava, ancora, l'illegittimità del provvedimento comunale di annullamento in autotutela della clausola di rinvio al termine originario e, in ultimo, l'illegittimità della delibera di

Giunta comunale n. 120/2011 e del permesso di costruire n. 264/2011 di proroga del termine di ultimazione dei lavori e della delibera n. 103/2011 di adozione di una variante al Piano regolatore.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Chioggia in qualità di resistente, unitamente alla Società Immobiliare Grande Distribuzione e al Consorzio Forte del Brandolo, questi ultimi in qualità di soggetti controinteressati.

Tali ultimi soggetti, rilevavano in primo luogo l'inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti per carenza di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti e, ciò, con riferimento sia alla Confcommercio-Unione di Venezia sia, ancora, ai singoli titolari delle attività commerciali che avevano sottoscritto il mandato.

Si eccepiva, altresì, la mancanza di interesse a ricorrere in considerazione del fatto che con il presente contenzioso venivano impugnati atti di natura urbanistica.

Il Comune e i soggetti controinteressati rilevavano, altresì, l'infondatezza nel merito del ricorso di cui si tratta evidenziando come i lavori fossero ritualmente iniziati entro i termini di legge e, comunque, che la situazione determinatasi non era imputabile ai soggetti privati, bensì all'Amministrazione comunale. Si rilevava, altresì, come l'impugnazione del permesso di costruire n. 165/05 dovesse essere considerata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto detto ultimo permesso era stato sostituito dal permesso n. 200/09.

Con riferimento all'impugnazione di quest'ultimo si sosteneva l'idoneità della VIA del 2007 e, ancora, della superficie destinata a parcheggi, così come determinata dal Comune.

Con riferimento all'impugnativa della delibera di giunta comunale n. 120/2011 si rilevava l'inesistenza di un interesse all'annullamento di un atto di indirizzo e, ancora, la legittimità nel merito di detto provvedimento unitamente alla delibera del Consiglio comunale n. 103/2012.

Nel corso del giudizio venivano presentate ulteriori memorie con le quali le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni.

Va, altresì, rilevato come le attuali parti ricorrenti abbiano provveduto ad impugnare le autorizzazioni commerciali, emanate in conseguenza dei permessi di costruire sopra ricordati, con un autonomo e differente ricorso di cui all'RG n. 1853/06.

In relazione al ricorso RG 1853/06, unitamente al presente ricorso, era stata presentata istanza di riunione sostenendo l'esistenza di una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

All'udienza del 04 Luglio 2013, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso ora sottoposto all'esame del presente Collegio va dichiarato inammissibile per mancanza dell'interesse a ricorrere ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 1 lett. B) del Codice del Processo Amministrativo, accogliendo le eccezioni proposte in questo senso dal Comune di Chioggia e dai soggetti controinteressati.

1.1 Sul punto va premesso che la mancanza di interesse di interesse a ricorrere è da ritenersi riferita ad entrambe le differenti categorie di soggetti nell'ambito delle quali è possibile distinguere gli attuali ricorrenti.

E' necessario, infatti, constatare come i provvedimenti di cui si tratta siano stati avversati da un'associazione di categoria, e precisamente la "Confcommercio Unione Venezia" sia, nel contempo, da tre titolari di esercizi commerciali.

2. Per quanto concerne la Confcommercio Unione Venezia risulta evidente la carenza sia, di una qualunque legittimazione ad agire sia, ancora, di un interesse specifico, concreto e attuale all'annullamento degli atti del presente ricorso che, è necessario rilevarlo sin d'ora, hanno una caratterizzazione esclusivamente urbanistica.

2.1 Come è noto l'interesse sul quale poggia la legittimazione delle associazioni di cui si tratta deve avere un carattere collettivo, dovendo così riferirsi all'intera categoria considerata in modo complessivo e unitario.

Un costante orientamento giurisprudenziale, richiamato dai soggetti contro interessati, e a cui questo Collegio ritiene di aderire (TAR Lombardia IV n. 2054/2006), ha rilevato come detto requisito non sussista nell'ipotesi in cui si impugnino un titolo edilizio, seppur correlato all'edificazione di un parco commerciale, posto in essere di un'associazione di commercianti.

Si consideri, ancora, come non rientri negli scopi statuari dell'associazione sopra ricordata l'impugnativa di provvedimenti edilizi riferiti a soggetti terzi.

2.2 Nemmeno è possibile fare proprie le affermazioni degli stessi ricorrenti le quali rilevano, al fine di fondare il requisito della legittimazione attiva, l'inesistenza di un conflitto di interessi tra la Confcommercio di Venezia e il Consorzio Forte di Brondolo e la Società Immobiliare Grandi distribuzioni e, ciò, considerando come queste ultime siano delle società immobiliari non iscritte all'associazione di cui si tratta.

2.3 A prescindere dall'iscrizione o meno dei controinteressati all'associazione in questione, sul punto, risulta dirimente constatare come non sia possibile ravvisare l'esistenza di un interesse di carattere generale - correlato alle funzioni dell'associazione - e in relazione alla tutela del quale l'impugnazione avrebbe potuto risultare ammissibile.

2.3 Si consideri ancora, come non solo risulti carente il requisito della legittimazione attiva, ma che nel contempo sia assente anche qualunque interesse diretto, ed attuale, ad ottenere l'annullamento dei permessi di costruire (e successive varianti) impugnati con il presente ricorso.

Confcommercio Unione di Venezia, infatti, non ha dato prova in giudizio di essere proprietaria di un qualunque terreno o di un immobile ubicato, o meno, "in prossimità" dell'area di incidenza del parco commerciale di cui si tratta.

3. Analogo difetto di interesse sussiste, seppur con riferimento ad altri profili, nei confronti dei rimanenti ricorrenti qualificati, nel ricorso di cui si tratta, quali "*esercenti attività commerciali in Chioggia*", in quanto titolari di licenze di abbigliamento sportivo e alimentari.

Parte ricorrente, con riferimento a questi ultimi, afferma genericamente che le attività di cui sono titolari gli stessi verrebbero svolte a “*pochissimi chilometri*” dall’area oggetto del ricorso.

Nulla di più.

3.1 E’ noto che l’impugnativa dei provvedimenti di autorizzazione edilizia è soggetta ad una disciplina parzialmente differente da quella che attiene all’impugnazione delle autorizzazioni commerciali.

3.2 Va, infatti, rilevato che in materia di impugnativa di permesso di costruire risulti determinante l’interpretazione dell’art. 31 comma 9 della L. n. 1150/1942, disposizione che ha portato al cristallizzarsi di due orientamenti.

Un primo orientamento ritiene sufficiente la nozione di “vicinitas” al fine di fondare l’interesse a ricorrere e, ciò, in contrasto a quell’ulteriore orientamento giurisprudenziale orientato a ritenere che la nozione di stabile collegamento territoriale, tra il ricorrente e la zona interessata, debba essere interpretata unitamente alla ricerca “*di una lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico-edilizia nella sfera dell’istante quale diretta conseguenza della realizzazione dell’intervento contestato*” (Consiglio di Stato Sez. IV del 04/12/2007 n. 6157)”.

3.3 Ulteriori, pronunce hanno, poi, sancito la necessità di ancorare, e meglio definire, la nozione di stabile collegamento territoriale nell’ipotesi in cui ad impugnare il permesso di costruire fosse un operatore economico.

E’ stata così sancita la necessità (si veda T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, 10-05-2011, n. 249) che affinché “*il suo interesse processuale possa qualificarsi personale, attuale e diretto, deve potersi ravvisare la coincidenza, totale o parziale,*

del prevedibile bacino di clientela, tale da potere determinare un apprezzabile calo del volume di affari del ricorrente; in sostanza l'insediamento commerciale realizzato ex novo nella zona può considerarsi pregiudizievole e radicare un interesse tutelabile quando serve in tutto o in parte lo stesso bacino di clientela (in questo senso anche T.A.R. Campania Napoli Sez. IV Sent., 21-08-2008, n. 9955).

3.4 Si è, così, riconosciuta la legittimazione all'impugnazione di atti edificatori in favore di coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con l'area oggetto dell'intervento assentito e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, anche se correlato ad altro di natura economico-commerciale (cfr. C.d.S, Sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4821).

4. Ne consegue che il riconoscimento di detta legittimazione ad agire, non è genericamente ammesso nei confronti di tutti gli esercenti commerciali, ma è subordinato al riconoscimento di determinati presupposti e, ciò, al fine di poter ritenere giuridicamente rilevante (nonché qualificato e differenziato) l'interesse all'impugnazione.

E', pertanto, necessario che il soggetto che intende impugnare un atto edilizio correlato ad un'autorizzazione commerciale eserciti "*nelle immediate adiacenze*" una determinata attività commerciale e che, detta attività, sia dello stesso tipo di quella relativa al titolare dei titoli abilitativi, stante l'indubbio pregiudizio economico che quello stesso soggetto è destinato a subire con l'apertura dell'impianto concorrente.

4.1 E', allora, del tutto evidente come l'interesse al rispetto della disciplina urbanistico-edilizia, per trovare adeguata tutela, deve combinarsi e coesistere con quello economico alla tutela dell'attività

commerciale, esercitata nella medesima area interessata dalle impugnate concessioni edilizie.

5. Applicando detti principi al caso di specie risulta evidente la carenza di interesse degli attuali ricorrenti, qualificati quali esercenti un'attività commerciale.

A tali fini risulta va sin da subito chiarito come non sia sufficiente affermare di essere titolari di un'attività commerciale nello stesso Comune per un impugnare un provvedimento di natura urbanistica.

5.1 Il Comune di Chioggia ha, peraltro, affermato, senza per questo risultare smentito, che i tre operatori economici esercitano la propria attività in locali ubicati nella zona centrale di Sottomarina e di Chioggia e *“quindi a distanza di diversi chilometri dall'area del parco commerciale ubicato fuori città”*.

5.2 Non solo dette affermazioni non sono state contestate, ma sul punto non è stata data alcuna prova che lo svolgimento dell'attività commerciale sia in una qualche “prossimità” dell'insediamento edilizio di cui si tratta e, ciò, con riferimento ad un area comunale che, come ricordano i soggetti controinteressati, ha una superficie superiore ai 180 chilometri quadrati.

Si consideri, infatti, come non sia stata data alcuna dimostrazione in merito alla distanza che separa le proprietà dei tre soggetti ricorrenti e l'intervento urbanistico oggetto dei titoli edilizi ora impugnati e, ciò, nell'intento di poter desumere, da detto elemento, il pregiudizio e l'alterazione dell'assetto edilizio che il ricorrente intende conservare (Consiglio di Stato n. 339/2003).

5.3 Non risultano nemmeno condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente laddove rileva che il concetto di stabile collegamento territoriale sia una nozione “relativa e variabile” in relazione alle connotazioni del soggetto.

O meglio, se può essere condiviso astrattamente il fatto che la nozione di collegamento territoriale sia una nozione relativa è, pur vero, che detto presupposto deve sussistere e deve essere dimostrato in sede di giudizio e, ciò, soprattutto nell’ipotesi in cui si impugnano provvedimenti urbanistici.

5.4 Se, ancora, può risultare altrettanto condivisibile l’affermazione in base alla quale (TAR Veneto n. 4302 del 2005), *“l’attuale facilità degli spostamenti sono elementi che consentono di superare il tradizionale limite del collegamento della struttura di vendita con il territorio”* è, pur vero, che detto orientamento, sancito con riferimento alle impugnazioni di atti di autorizzazione, deve trovare un contemperamento con i principi propri dell’impugnazione dei titoli edilizi e di cui all’art. 31 sopra citato così come interpretati dalla successiva giurisprudenza, nella parte in cui considera essenziale la dimostrazione di uno stabile collegamento con l’area nell’ambito della quale sono stati realizzati determinati abusi edilizi.

6. Argomentare in altro modo, fare proprie le tesi di parte ricorrente – pur ben argomentate –, avrebbe l’effetto di stabilire una sostanziale equiparazione tra impugnare un’autorizzazione commerciale e impugnare un permesso di costruire.

6.1 Conseguenza ulteriore sarebbe quella di differenziare posizioni giuridiche sostanzialmente analoghe e, ciò, in considerazione del fatto se

ad impugnare un titolo edilizio sia un singolo cittadino (nei cui confronti si applicherebbero i principi in materia di vicinitas) o, al contrario, sia un esercente un'attività commerciale, nei cui confronti risulterebbe ammissibile l'impugnazione di un permesso di costruire pressochè del tutto svincolata dall'esame del bacino di utenza in cui incide l'attività commerciale del ricorrente.

6.2 Ne risulterebbe violato il presupposto dello stabile collegamento con l'area interessata, legittimando impugnazioni che potrebbero prescindere da un qualunque esame della contiguità o della vicinitas con il manufatto presumibilmente abusivo.

6.3 Ne verrebbe elusa, altresì, la Giurisprudenza che ha caratterizzato l'art. 31 sopra citato, consentendo l'impugnativa a "chiunque" sia titolare di una licenza commerciale a prescindere dal collegamento territoriale con l'area di cui si tratta e, legittimando, il ritorno alla qualificazione dell'art. 31 quale esercizio di un'azione popolare.

6.4 Ne risulterebbe pregiudicata la certezza dei rapporti giuridici, consentendo ad un qualunque esercente di un esercizio commerciale di impugnare un atto edilizio in considerazione di una presunta lesione alla concorrenza e in relazione a parchi commerciali o esercizi insistenti in ambiti territoriali del tutto differenti.

6.5 Sul punto va, inoltre, rilevato come recenti pronunce (Cons. Stato Sez. V, 21-05-2013, n. 2757) siano arrivate – e in materia di impugnazione di un atto di autorizzazione commerciale - a ritenere non sufficiente, *"per comprovare la legittimazione e l'interesse a ricorrere in via giurisdizionale"*, la dimostrazione della semplice vicinitas con l'esercizio di nuova istituzione, occorrendo comprovare l'esistenza di un pregiudizio

specifico, diretto e immediato (Conferma della sentenza del T.a.r. Piemonte, sez. I, n. 1249/2000).

6.6 Ma a anche a prescindere da detto ultimo orientamento va comunque rilevato come, a parere di questo Collegio, sia necessario distinguere l'interesse a fondamento dell'impugnazione di un'autorizzazione commerciale, dalla situazione che legittima il ricorso avverso un titolo edilizio e, ciò, in ossequio all'ottemperanza al percorso giurisprudenziale di cui all'art. 31 sopra citato.

7. Detta affermazione considera la necessaria correlazione tra titolo edilizio e atto commerciale di cui alla L. Reg. 15/2004.

7.1 Se, infatti, è del tutto evidente che l'annullamento della concessione edilizia si ripercuote sull'autorizzazione commerciale assentita al titolare della concessione per l'apertura di un grande centro commerciale va, comunque, rilevato come i due procedimenti (quello teso al rilascio di un permesso e di un'autorizzazione) rispondono a discipline, e all'esercizio, di poteri dell'amministrazione posti a tutela di interessi di diversa natura, con provvedimenti caratterizzati da funzioni tipiche e distinte.

7.2 Ne consegue come risulti altrettanto legittimo differenziare la legittimazione attiva e l'interesse a ricorrere per i due procedimenti, circostanza quest'ultima che ha permesso a questo Tribunale di decidere, nel merito, l'analogo ricorso RG 1853/06 con il quale sono state impuginate le autorizzazioni commerciali conseguenti all'emanazione dei titoli edilizi di cui si tratta.

8. La dichiarazione di inammissibilità, ora al contrario pronunciata, va estesa anche alla delibera di Giunta n. 120/11 impugnata con i terzi e

quarti motivi aggiunti e, ancora, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2012 e, ciò, considerando come dette impugnazioni sono comunque finalizzate – unicamente - all'annullamento dei titoli edilizi sopra ricordati.

8.1 Sul punto è, altresì, necessario rilevare come con la deliberazione n. 120/2011 abbia la natura di un atto di indirizzo, in quanto tale, inidoneo a determinare una qualche lesione nei confronti dei ricorrenti.

8.2 Con esso il Comune di Chioggia ha inteso riepilogare il procedimento sino a quel momento posto in essere, confermando le scelte di viabilità pubblica assunte, in precedenza, dall'amministrazione comunale

Detta deliberazione, proprio in ragione del suo contenuto, e anche qualora fosse considerata propedeutica all'emanazione del permesso di costruire n. 264/2011, risulta del tutto inidonea a incidere sulla situazione giuridica dei ricorrenti.

9. Analogo difetto di interesse concerne l'impugnativa della delibera del Consiglio comunale n. 103/2012 con la quale viene adottata una variante urbanistica dell'area del parco commerciale.

L'inesistenza di un qualunque interesse dei ricorrenti risulta evidente laddove si consideri come, con detta variante, il Comune abbia provveduto ad accorpare la zona D3P/8 con un'altra area adiacente, aree queste ultime del tutto estranee a quelle di proprietà dei ricorrenti che, come sopra rilevato, incidono in un ambito territoriale del tutto differente.

10. In considerazione di quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza dell'interesse a ricorrere ai sensi di quanto

previsto dall'art. 35 comma 1 lett.b) codice del Processo Amministrativo.

La novità della fattispecie esaminata consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per mancanza dell'interesse a ricorrere ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 1 lett.b) del Codice del Processo Amministrativo.

Compensa le spese tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)